

APPENDICE TABACCO

All'Allegato N.1 della Polizza Collettiva Mod_A100

Regione: UMBRIA – LAZIO - TOSCANA

COPERTURA AGEVOLATA

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 C.C.

Le avversità e le relative modalità di ammissione all'assicurazione agevolata sono quelle previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (P.G.R.A.) 2024.

La Società presta le singole coperture assicurative in base alle tipologie di polizze di seguito indicate:

M6 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e tre avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui all'art.3 comma 1b del P.G.R.A. 2024;

P3 – Tipologia C - Polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all'Allegato 1, punto 1.2.2.1 del P.G.R.A. 2024 (grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui all'art.3 comma 1c del P.G.R.A. 2024;

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione, Decorrenza e cessazione della garanzia

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia, fermo quanto previsto **dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** – delle Condizioni Generali di Assicurazione Mod_A100 (Allegato 1 della Polizza Collettiva), ha inizio ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina **alle ore 12.00 del 20 ottobre**.

Esclusivamente per la garanzia Gelo/brina, e per le varietà di seguito riportate, **dalle ore 12.00 del 20 ottobre e fino alle ore 12.00 del 30 ottobre** vengono considerate in garanzia:

- Per le varietà Virginia Bright le sette foglie sotto il punto di cimatura;
- Per la varietà Burley cimato le quattro foglie sotto il punto di cimatura;

Sul certificato di assicurazione deve essere indicato, per ciascuna partita, la data di trapianto la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della aliquota di franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato:

1. Avversità Grandine e Vento forte

Al verificarsi di danni causati da grandine e/o vento forte, in forma singola o fra loro combinata, l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, **con l'applicazione di una franchigia minima pari al 20%, a valere per entrambe le avversità. Limitatamente al Tabacco Burley da Fiore la franchigia applicata, per l'avversità Vento Forte, è pari al 30%.**

2. Altre Avversità

Al verificarsi di danni, in forma singola o fra loro combinata, causati da una o più delle seguenti avversità: **Eccesso di Pioggia, Alluvione, Siccità** la franchigia è fissa e assoluta e pari al **30%**.

3. Danni Combinati

Al verificarsi di danni combinati tra le avversità Grandine e/o Vento Forte e da almeno una delle avversità di cui al precedente punto 2:

- a) La franchigia applicata è pari al **30%** quando i danni da Grandine e/o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- b) La franchigia applicata è pari al **20%** quando i danni da Grandine e/o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

4. Avversità Gelo e Brina

Al verificarsi di danni causati da Gelo e Brina, in forma singola o combinati con almeno una delle avversità richiamate ai precedenti punti 1 e 2, la franchigia applicata è pari al **30%**.

Per i certificati con franchigia fissa pari al 30% anche per le avversità Grandine e Vento Forte, la franchigia applicata è sempre pari al 30%.

Art. 4 – Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita in garanzia così come di seguito indicato.

Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sé stanti.

I seguenti limiti di indennizzo sono applicati in sede di calcolo dell'indennizzo al netto della franchigia contrattuale e verranno applicati all'intero indennizzo.

Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente:

- a) dalle avversità **gelo/brina, siccità, alluvione ed eccesso di pioggia** la Società non indennizzerà un importo superiore al **50%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia;
- b) dall'avversità **Vento Forte** la Società non indennizzerà un importo superiore:
b.1) Per tutte le varietà soggette a cimatura:
 - ✓ **al 60% del valore assicurato se l'evento si è verificato a cimatura eseguita;**
 - ✓ **al 50% se l'evento si è verificato prima della cimatura;****b.2) al 50% per il Burley da fiore**
- c) dall'avversità **grandine** la Società non indennizzerà un importo superiore al **70%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia;

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità richiamate ai commi precedenti siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente.

Art. 5 – Denunce di Danno

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 6 – Richiamo alle Condizioni Generali di Assicurazione

Per tutto quanto qui non espressamente derogato e/o enunciato si applicano le Condizioni Generali, Mod_A100, di cui all'Allegato 1 della Polizza Collettiva.

Art. 7 - Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco e viene estesa ai danni conseguenti alla piegatura e/o ginocchiatatura delle piante. La valutazione degli eventuali danni conseguenti alla piegatura e/o ginocchiatatura delle piante avverrà solo dopo l'esecuzione dell'operazione colturale di raddrizzamento delle piante, fatti salvi i casi in cui il prodotto sia completamente distrutto.

Il Perito valuterà il prodotto in campo in base all'inclinazione rispetto all'asse verticale. Verrà valutata la perdita di peso dovuta al mancato accrescimento della foglia, all'asportazione di parte di essa. Verranno considerate perse le piante o parti di esse non raccogliibili.

Art. 8 - Quantificazione del danno

1) Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:

- a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
- b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.

2) la valutazione del danno complessivo è effettuata in base:

- a) danno alle foglie non raccogliibili (cadute a terra, piante troncate) = danno di quantità
- b) danno alle foglie che essendo ancora attaccate alla pianta potranno essere oggetto di raccolta ancorché considerate completamente o in parte perse = Danno di qualità relativo alla sola garanzia grandine e vento forte.

Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con uno sfrangiamento inferiore al 50%, il danno deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa, ai sensi del punto 2a), la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

Art. 9 - Quantificazione del danno varietà Kentucky

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale - fermo il disposto dell'art. 8 - Quantificazione del danno, primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole sei foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene maggiorato del **30%** con il limite massimo del 100%.

A scelta dell'Assicurato il prodotto assicurato, per ogni partita, può essere suddiviso in due scaglioni ai quali verrà applicato un valore diverso così come di seguito riportato:

- ✓ 60% garanzia fascia;
- ✓ 40% fascetta\Ripieno.

A scelta dell'Assicurato, facendone espressa menzione scritta nel certificato di polizza, può essere assicurata solo la parte delle sei foglie poste al di sotto del punto di cimatura.

In tal caso:

- ✓ il quantitativo massimo assicurabile è pari al 60% della resa massima producibile per ettaro riconosciuta dalle vigenti normative (limite UE 160 q.li\Ha);
- ✓ non sarà applicata la maggiorazione del **30%** del danno alle prime sei foglie.

Art. 10 - Varietà Burley da fiore

Per la varietà Burley da fiore si ritiene valido quanto di seguito specificato:

La Società indennizza la mancata o diminuita resa quanti\qualitativa causata dalle avversità assicurate.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso, a parziale deroga **Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

- I Corona a 90 giorni dal trapianto
- II Corona a 110 giorni dal trapianto
- III Corona a 130 giorni dal trapianto
- IV Corona a 150 giorni dal trapianto

Valutazione del Danno da Grandine

La valutazione del danno verrà effettuata, escludendo le foglie del trapianto e le prime quattro foglie della corona basale, suddividendo la pianta in quattro parti come da seguente tabella:

Corona Fogliare	N° di foglie	%	Raccolta	Coefficiente
Basilare	13	26	1	0,8
Pre-Mediana	14	28	2	1
Mediana	15	30	3	1
Apicale	8	16	4	1

- a) Il danno di quantità è determinato in base:
 - 1) Alle parti di foglie totalmente o parzialmente asportate o da considerarsi tali;
 - 2) Al mancato accrescimento delle foglie;
 - 3) Alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale;
 - 4) È da considerarsi perduta anche la foglia appartenente alle sezioni pre-mediana e mediana con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale;
 - 5) È da considerarsi perduta anche la foglia appartenente alla sezione basilare ed apicale con più del 85% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.
- b) Il danno di qualità è determinato in base:
 - 1) Alle parti di foglie danneggiate o da considerarsi tali;
 - 2) Al mancato accrescimento delle foglie; che, essendo ancora attaccate alla pianta, potranno essere oggetto di raccolta.

Il procento di danno complessivo sarà determinato sommando al danno di quantità, calcolato secondo il punto a), il danno di qualità, di cui al punto b), opportunamente calcolato sul residuo. Ai fini della valutazione del danno gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. La soglia minima di danno è calcolata sul valore dell'intero ciclo produttivo.

Garanzia Vento Forte

Il Perito valuterà il prodotto in campo in base all'inclinazione rispetto all'asse verticale. Verrà valutata la perdita di peso dovuta al mancato accrescimento della foglia, all'asportazione di parte di essa. Le foglie a contatto con il terreno saranno considerate perse. Verranno considerate perse le piante non raccogliabili.

COPERTURA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA

Con detta copertura assicurativa non agevolata, riferita esclusivamente alle avversità **Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Gelo e Brina**, che dovrà riportare gli stessi valori per partita risultanti sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento, vengono garantiti, per ciascuna partita assicurata, i danni provocati dagli eventi assicurati sopra indicati sempreché gli stessi, riferiti a ciascuna produzione assicurata per comune non raggiungano la soglia minima di danno del 20%.

La scelta di detta copertura integrativa non agevolata è opzionale a livello di singolo Socio/Assicurato.

Le avversità oggetto della copertura integrativa differiscono in relazione alla tipologia di polizza prevista dal certificato di assicurazione agevolato di riferimento. In particolare:

Tipologia di polizza **P3** – la copertura integrativa è riferita alle avversità **grandine, vento forte ed eccesso di pioggia;**

Tipologia di polizza **M6** – la copertura integrativa è riferita alle avversità **grandine, vento forte, eccesso di pioggia, gelo e brina.**

In caso di mancato superamento della soglia di danno sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento la copertura integrativa, la produzione dichiarata nel certificato di assicurazione agevolato sopra richiamato, viene garantita limitatamente ai danni derivanti dalle avversità **Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia e Gelo e Brina**, con l'applicazione della franchigia e del limite di indennizzo come precisato **agli articoli 3 e 4** di cui alla copertura agevolata. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata per partita.

Qualora gli stessi danni siano risarciti dal certificato di assicurazione agevolato di riferimento, la garanzia non è operante.